

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 28.09.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale venne approvato il regolamento di disciplina dell'IMU;

VISTA la deliberazione consiliare n.27 del 28.09.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale vennero determinate le aliquote IMU per l'anno 2012;

VISTA la deliberazione sindacale n. 30 del 19.07.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale vennero confermate le aliquote IMU per l'anno 2013;

VISTO l'art. 1 – comma 380 – della legge n. 228/2012 con il quale sono state apportate delle modifiche alla disciplina dell'IMU ed in particolare:

- è stata soppressa la quota riservata allo Stato su tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;
- è stato attribuito interamente allo Stato il gettito derivante dagli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D in misura pari all'aliquota base del 0,76 per cento;
- è stata concessa ai Comuni la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D; in tal caso la maggiorazione sarà introitata direttamente dal Comune;

TENUTO CONTO che dall'anno 2014 non è più dovuta l'IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze salvo che le unità immobiliari di cui alle categoria A1-A8-A9;

CONSIDERATO inoltre che per l'anno 2014 non è più applicabile la maggiorazione della detrazione prevista per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

CONSIDERATO che per l'anno 2014 e successivi sono previste ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali;

ACQUISITI i favorevoli pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a valere per l' anno 2014:

- 4 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze – detrazione euro 200,00 -
- 8,6 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
- 8,6 per mille per le unità immobiliari della categorie B-C-E
- 8,6 per mille per le aree edificabili;
- 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria D;

2) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
RAMONDELLI SABATINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMONDELLI SABATINO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMONDELLI SABATINO